

N. 31-1/2024 P.U.



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,
esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
rilevato che **Mario Burgaretta**, c.f. BRGMRA63M13C351G, nato a Catania il 13.08.1963 e **Giuseppa Sofia Masi**, c.f. MSAGPP62L68C351R, nata a Catania il 28.07.1962, entrambi residenti in San Michele di Ganzaria (CT), via IV Novembre n. 197, hanno depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 66 e 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che sussistano le condizioni per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi, poiché i ricorrenti sono coniugi;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC, avv. Vincenzo Tinto, dalla documentazione versata in atti e dalla nota integrativa depositata il 09.12.2024, i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto, a tal fine, che non sia preclusiva la qualifica di soci de La rosa dei venti brokers S.r.l., in ragione dello schermo societario che consente di separare le posizioni patrimoniali della società e dei soci, considerato tra l'altro che, se l'art.2, comma 1, lett. e) CCII ha esplicitamente previsto la possibilità per il socio di società di persone (ad esclusione della società semplice) di essere qualificato come consumatore, tale possibilità debba viepiù ammettersi per il socio di una società di capitali;

ritenuto, inoltre, che occorra guardare, da un lato, alla composizione e alla natura dei debiti oggetto di ristrutturazione, dall'altro allo scopo per il quale il sovraindebitato agisce;

ritenuto, sotto quest'ultimo profilo, che, nel caso in esame, i coniugi Burgaretta e Masi stanno agendo per uno scopo non qualificabile come commerciale o professionale, volendo appianare la propria esposizione debitoria al fine del cd. fresh start;



ritenuto, inoltre, che i debiti dei quali si chiede la ristrutturazione sono stati assunti quasi integralmente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta dai ricorrenti, eccetto una limitata parte (certamente non predominante) riconducibile all'attività imprenditoriale svolta in passato dalla Masi;

rilevato, al riguardo, che il paniere dei debiti (che ammonta complessivamente ad euro 462.896,45) è costituito per la maggior parte da posizioni collegate al mutuo fondiario e al prestito personale contratto dal Burgaretta; mentre i debiti riconducibili all'attività imprenditoriale della Masi – nello specifico per tributi iscritti a ruolo – ammontano ad euro 54.064,68;

ritenuto, pertanto, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della composizione dei debiti per genesi e proporzione tra gli stessi nonché della finalità per cui i ricorrenti agiscono – questi ultimi possano essere qualificati come consumatori;

ritenuto che la documentazione in atti possa ritenersi allo stato sufficiente ad effettuare una valutazione sommaria in ordine alla situazione economica dei debitori, ai fini della delibazione di ammissibilità del ricorso, riservando ogni definitiva valutazione in sede di omologa;

ritenuto che, fermo quanto premesso, allo stato, risulta che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie), emergendo dalla relazione dell'OCC e dalla nota integrativa depositata che il Burgaretta percepisce una pensione di euro 1.700,00 e la Masi un'indennità di circa 500,00 euro mensili, a di un debito complessivo scaduto è pari ad euro 462.896,45 (al netto delle somme spettanti all'OCC);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato ad esso l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al proprio mantenimento;

rilevato, con riguardo alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, che il Burgaretta ha depositato le dichiarazioni relative agli anni 2022 e 2023, mentre con riguardo al 2021 ha prodotto una dichiarazione nella quale ha attestato di non avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa al detto anno;

rilevato che analoga dichiarazione ha prodotto la Masi relativamente però all'intero triennio;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), come attestato dall'OCC;



considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento nella misura del 43,9% del creditore ipotecario;
- il soddisfacimento nella misura del 25% dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 5% degli altri creditori ad eccezione di IBL Banca all'1%,

per complessivi euro 171.373,95;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in tredici anni e cinque mesi dall'omologa, e precisamente: il pagamento di una somma iniziale di 10.000,00 euro e centosessantadue rate da 1.000,00 euro ciascuna, ad eccezione dell'ultima rata pari all'importo residuo;

rilevato che il Burgaretta ha allegato la presenza di una trattenuta mensile sulla pensione, quale cessione del quinto, di euro 310,00 in favore di IBL Banca;

rilevato, inoltre, che la stessa ha riferito che è pendente innanzi al Tribunale di Caltagirone la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. n. 93/2017, avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà, sito in San Michele di Ganzaria, alla via IV Novembre, n. 197, riportato al catasto fabbricati del suddetto comune al Foglio 11, particella 189, sub. 4, cat. A/2, classe 5, vani 12, rendita euro 1053,57;

visto l'art. 70 CCIII;

P.Q.M.

DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;



ORDINA che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE a tutela dell'integrità del patrimonio e della *par condicio creditorum*:

- allo stato la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e, in particolare, la procedura di espropriazione pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone recante R.G. n. 93/2017;
- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- allo stato la sospensione delle trattenute mensili a titolo di cessione del quinto in favore di IBL Banca;

VIETA allo stato di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 02.01.2025

IL GIUDICE

dott.ssa Oriana Calvo

